



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Settore Commissioni, Studi, Informazione e Comunicazione*  
*II Commissione Consiliare Permanente*  
*(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)*

Al Presidente della Giunta Regionale  
Al Presidente del Consiglio Regionale  
All'Assessore regionale al Bilancio  
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari  
Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari Permanenti e Speciali  
Alla D. G. Attività Legislativa  
Al Segretario Generale  
S E D E

**Oggetto: Proposta di legge** “I giovani per la legalità. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n.7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)”. **Reg. Gen. n.379.**Assegnata per il parere

La II Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta del 20 maggio 2025, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, all'unanimità dei presenti, si è espressa favorevolmente in ordine all'approvazione dell'articolo 2 che prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Si allega alla presente la Relazione-tecnico-finanziaria, riformulata in II Commissione consiliare Permanente, secondo le disposizioni del D.Lgs. n.118/2011 e le indicazioni previste dalla Corte dei Conti -Sezione regionale di Controllo per la Campania, con deliberazione n.8/2021.

Il Presidente  
*dr. Francesco Picarone*

EG/PF

## ALLEGATO 1

### RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

**Proposta di legge: Reg. Gen. n.379**

**PRIMO FIRMATARIO:** Consigliere Gennaro Oliviero.

**Cofirmatari:** Santangelo, Carmela Fiola.

**TITOLO:** “I giovani e la legalità “Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n.7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)”

**Specificare se la proposta di legge:**

- A) **È priva di effetti finanziari per il bilancio regionale** (es. disposizioni esclusivamente ordinamentali). Precisare gli elementi comprovanti l'assenza di oneri.
- B) **Ha effetti finanziari** e per la copertura degli oneri occorre provvedere ad un nuovo e apposito stanziamento in bilancio.
-  C) **Ha effetti finanziari (in quanto comporta oneri) ma si caratterizza per la invarianza finanziaria** (si attinge ad “ordinarie” risorse finanziarie, umane e materiali di cui l'Amministrazione può disporre a legislazione vigente oppure vi è un aggravio di spesa neutralizzato con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o maggiori entrate). Indicare le risorse già esistenti o le somme già stanziare in bilancio e utilizzabili per le finalità delle disposizioni stesse.

#### SEZIONE 1 – CARATTERISTICHE DELLA SPESA

*Barrare le apposite caselle per fornire le indicazioni richieste*

<b>MORFOLOGIA DELLA SPESA</b>	<b>ONERE INDEROGABILE</b>	 <b>FATTORE LEGISLATIVO</b>
<b>TIPOLOGIA DELLA SPESA</b>	 <b>CORRENTE</b>	<b>CONTO CAPITALE</b>
<b>NATURA DELLA SPESA</b>	<b>ANNUALE</b>	 <b>PLURIENNALE</b>

**SEZIONE 2 - INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI E RELATIVA QUANTIFICAZIONE**

<b>ART.</b>	<b>PRESENZA ONERI</b>	<b>STIMA ONERI</b>	<b>DATI- CRITERI -METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI</b>	<b>ELEMENTI IDONEI A COMPROVARE LA NEUTRALITA' FINANZIARIA DEL PROVVEDIMENTO</b>
1	NO			La norma apporta modifiche all'articolo 2 e all'articolo 4 della legge regionale 7/2012
2	NO			L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria
3	NO			L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge

**SEZIONE 3 - MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI**

<b>MODALITA' DI COPERTURA</b>			
	<b>Missione Programma e Titolo</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>ANNO</b>
<b>Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa</b>			
<b>Risorse iscritte in fondi speciali</b>			
<b>Risorse derivanti da nuove/maggiori entrate</b>			
<b>Altre modalità</b>			

## **SEZIONE 4 - EVENTUALI NOTE IN ORDINE AL CONTESTO FINANZIARIO:**

La proposta di legge in esame apporta alcune modifiche agli articoli 2 e 4 della legge regionale del 16 aprile 2012, n.7 (*Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*), con la previsione di una nuova macroarea funzionale denominata “Azione di utilizzo dei beni confiscati” a favore delle nuove generazioni per scopi sociali ed educativi che hanno l’obiettivo di favorire il riutilizzo dei beni confiscati con progetti a favore degli istituti scolastici, istituzioni della formazione superiore, come Università e Istituzioni AFAM, associazioni e operatori del terzo settore.

Premesso:

- che la legge regionale del 16.04.2012, n.7, all’art. 3, comma 3, prevede che la Regione, con cadenza triennale, adotti il Piano strategico per i beni confiscati;

-che il Piano è approvato entro il 30 marzo di ciascun triennio, con delibera di Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni Consiliari permanenti e speciali.

-che ai sensi dell’articolo 3bis, comma 1 della medesima legge regionale, la Giunta regionale approva il Programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati;

-che all’art. 4 della stessa legge regionale, è prevista l’istituzione del Fondo Unico per i beni confiscati,

la presente proposta di legge va ad integrare la L.R. n.7/12, già finanziata, senza aggiungere nuovi o maggiori oneri sul bilancio regionale.